
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DI MESSINA

REGOLAMENTO

PER LA NOMINA DI COLLAUDATORI DI COMPETENZA DELL'ENTE

(Ex articolo 141 comma 4 D.Lgs. 163/2006)

INDICE

Premessa

Articolo 1 – Requisiti generali

Articolo 2 – Individuazione del collaudatore

Articolo 3 – Rotazione

Articolo 4 – Modalità di individuazione e nomina dei collaudatori interni

Articolo 5 – Modalità di individuazione e nomina dei collaudatori esterni

Articolo 6 – Remunerazione dell'incarico

Articolo 7 – Certificato di Regolatore Esecuzione

Articolo 8 – Disposizioni finali

PREMESSA

Il presente Regolamento definisce i criteri per la nomina dei collaudatori di LL.PP. di competenza dell'IACP di Messina, ai sensi degli articoli 120 e 141 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., nonché dell'articolo 216 D.P.R. 207/2010 in quanto compatibile.

Ai fini del presente Regolamento, si intende:

- per "Codice", il D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- per "Regolamento", il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
- che entrambi i Decreti di cui sopra sono stati recepiti con modifiche della L.R. 12/2011.

Articolo 1 – Requisiti generali

1. I collaudatori di LL.PP. devono possedere i seguenti requisiti:

a) Diploma di laurea in ingegneria e/o architettura (nel caso di Commissione di collaudo, limitatamente ad un solo componente, sono ammessi diplomi di laurea in geologia, scienze agrarie e forestali) conseguito da:


- almeno 10 anni per lavori di importo pari o superiore a 5.000.000 Euro, ovvero per lavori comprendenti strutture;
- almeno 5 anni per lavori di importo inferiore a 5.000.000 Euro;

- b) abilitazione all'esercizio della professione;
 - c) comprovata esperienza tecnico-amministrativa nella materia dei lavori pubblici, rilevabile, nei casi di cui al successivo articolo 5, attraverso i curricula dei potenziali candidati;
 - d) assenza degli impedimenti ostativi di cui all'articolo 141, comma 5, del Codice:
2. Nelle Commissioni di collaudo, fatto salvo, quanto sopra riportato e limitatamente ad un solo componente, è eventualmente possibile procedere alla nomina di un funzionario amministrativo ai sensi dell'articolo 141, comma 4 ultimo periodo, del Codice, sempre che il medesimo soddisfi i seguenti requisiti:
- a) comprovata esperienza tecnico-amministrativa, accertata dal Responsabile del Procedimento, nella materia dei lavori pubblici;
 - b) diploma di laurea in giurisprudenza – economia e commercio – scienze politiche o equipollenti conseguito da almeno 10 anni per lavori di importo pari o superiore ad Euro 5.000.000, ovvero da almeno 5 anni per lavori di importo inferiore ad Euro 5.000.000.

Articolo 2 – Individuazione del collaudatore

1. Il collaudatore, sulla scorta dell'oggetto e della natura dell'opera da collaudare, nonché dei requisiti di cui all'articolo precedente, sarà individuato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 120, comma 2 bis, del Codice, nell'ordine, tra i seguenti soggetti:
- a) dipendente IACP estraneo all'opera ed alla sua esecuzione;
 - b) dipendente delle Amministrazioni aggiudicatrici di cui al successivo articolo 5;
 - c) professionista esterno secondo le procedure di cui agli articoli 91 e 125 del Codice.
2. In relazione alla fattispecie di cui alla lettera a), l'IACP verifica il possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, tenuto conto anche di quanto previsto ai successivi articoli 3 e 4 del presente Regolamento.

Articolo 3 – Rotazione

1. Al fine di consentire adeguata rotazione del personale di cui all'articolo 2 impegnato nelle operazioni di collaudo, lo stesso soggetto non potrà essere incaricato di un nuovo collaudo se, dalla chiusura delle operazioni del precedente collaudo, non sono trascorsi:
- almeno un anno per collaudi finali;
 - almeno sei mesi per collaudi in corso d'opera.
- 

Articolo 4 – Modalità di individuazione e nomina dei collaudatori interni

1. Il collaudatore, o se del caso ai sensi di legge i componenti della Commissione di collaudo, saranno nominati dal Coordinatore Generale su proposta del Coordinatore del Settore Tecnico.
2. Il collaudatore dovrà possedere i requisiti di cui al precedente *articolo 1* fermo restando quando previsto dall'articolo 3 del presente Regolamento.
3. L'individuazione del collaudatore sarà formalizzata mediante Determina del Coordinatore Generale; il Coordinatore del Settore Tecnico competente per l'opera pubblica provvederà alla proposta formale del collaudatore che motivi l'affidamento dell'incarico de quo, in relazione ai requisiti di competenza ed esperienza comprovata.

Articolo 5 – Individuazione e nomina dei collaudatori esterni

1. Qualora non si disponga di una professionalità interna adeguata alla tipologia dell'opera da collaudare, o parte di essa, o in carenza d'organico accertata e certificata dal Coordinatore del Settore Tecnico si procederà ai sensi dell'articolo 2, comma 1, rispettivamente lettere b) e c) del presente Regolamento.
2. Per "Amministrazioni aggiudicatrici", l'IACP farà riferimento tassativamente e contemporaneamente, mediante atto di interpello pubblicato sul sito internet istituzionale di questo IACP (Punto 5 u.c. Circolare 27 luglio 2012 dell'Ass.to Reg.le Infrastrutture).

Regione Siciliana;

Provincia di Messina e Comuni della Provincia di Messina;

Soprintendenza per i BB.AA.CC.;

Università di Messina;

altre amministrazioni aggiudicatrici ove direttamente interessate al cofinanziamento dell'opera da collaudare.

3. Nel caso in cui pervengono uno o più nominativi da parte di una o più delle Amministrazioni di cui sopra, valutati i curricula dei soggetti segnalati ed allegati alle formali risposte di ogni singolo Ente, si provvederà alla individuazione del collaudatore sulla scorta dei criteri enunciati nei precedenti articoli 1 e 3.
4. Qualora, invece, entro 20 giorni dalla richiesta di cui al precedente comma 2, non giunga alcuna risposta in merito:

- L'IACP individuerà il collaudatore professionista esterno, in linea con le disposizioni dell'articolo 125 del Codice, laddove il valore della prestazione professionale risulti inferiore all'importo di Euro 40.000, nel rispetto dei criteri di cui ai precedenti articoli 1 e 3;
 - Il Coordinatore del Settore Tecnico procederà ad individuare il collaudatore professionista esterno, in linea con le disposizioni dell'articolo 91 del Codice, laddove il valore della prestazione professionale sia pari o superiore l'importo di Euro 40.000.
5. La nomina del collaudatore avverrà secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 3 del presente Regolamento.

Articolo 6 – Remunerazione dell'incarico

1. Le prestazioni del collaudo, qualora assegnato a dipendenti della P.A., sono da intendersi compiti di istituto, essendo previste dalla norma e dalla stessa remunerate con specifico incentivo ai sensi dell'articolo 92 comma 5 del Codice, da ripartire secondo apposito regolamento.
2. Le prestazioni del collaudo, qualora assegnato a persone esterne alla P.A. vengono remunerate in deroga alle tariffe professionali di riferimento dei singoli Ordini professionali.
3. Tali prestazioni comprendono tutti gli adempimenti e modalità specificamente previsti dal Codice e dal Regolamento.

Articolo 7 – Certificato di Regolare Esecuzione

1. Ai sensi dell'articolo 141, comma 3, del Codice, per tutte le opere di LL.PP. direttamente appaltate dall'Amministrazione, il cui importo contabilizzato non ecceda Euro 1.000.000, il Certificato di collaudo è sostituito dal Certificato di Regolare Esecuzione, fatta salva la presenza di riserve apposte dall'Appaltatore che, indipendentemente dalla soglia di cui sopra, comportano in ogni caso l'onere da parte dell'Amministrazione di procedere a formale collaudo, articolo 215 comma 3, del Regolamento.
2. Il Certificato di Regolare Esecuzione è emesso dal Direttore dei Lavori non oltre 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, ai sensi dell'articolo 141, comma 3, del Codice.

Articolo 8 – Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla Delibera di approvazione.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche ai rapporti in corso, in quanto compatibili.